



Roma, 26 ottobre 2006

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

*Al Consiglio Prov.le dell'Ordine dei Consulenti
del Lavoro di Prato
Via Giovanni Bovio n. 4
59100 – Prato*

Prot. n. 25/I/0005222

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – Risposta istanza di interpello avanzata dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Prato – Applicazione di sanzioni civili da parte dell'INAIL a seguito di definizione in sede di conciliazione monocratica ex art. 11 D.Lgs. n. 124/2004 della richiesta d'intervento ispettivo.

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Prato ha avanzato richiesta d'interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla correttezza o meno dell'applicazione di sanzioni civili da parte dell'INAIL, conseguenti alla definizione in sede di conciliazione monocratica ex art.11 D.Lgs. n. 124/2004 della richiesta d'intervento ispettivo.

Preliminarmente, giova ricordare che tale norma, concepita in ragione della realizzazione di un *“raccordo efficace fra la funzione d'ispezione del lavoro e quella della conciliazione delle controversie individuali”* (cfr. art. 8, comma 2, lett. b, L. n. 30/2003), è stata introdotta dal Legislatore delegato con il chiaro intento di deflazionare il carico di lavoro degli uffici ispettivi e giudiziari, nonché di garantire il versamento di contributi previdenziali ed assistenziali.

La conciliazione monocratica può essere avviata in presenza di questioni attinenti a diritti patrimoniali del lavoratore – non solo subordinato – di origine contrattuale o legale, quando ancora non si è effettuato alcun accertamento in ordine ai fatti oggetto di verifica e sempre che non emergano evidenti e chiari indizi di violazioni penalmente rilevanti.

L'art. 11 del D.Lgs.124/2004, inoltre, dispone e condiziona l'estinzione del procedimento ispettivo al pagamento integrale, nel termine stabilito in sede di accordo, sia delle somme dovute a qualsiasi titolo al lavoratore, sia al versamento totale dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. Peraltro, qualora l'accordo in sede di conciliazione monocratica si determini su parametri retributivi di misura inferiore ai minimali contrattuali, ai fini previdenziali il computo

degli oneri contributivi e assicurativi, trattandosi di diritto indisponibile, va comunque operato con riferimento ai minimali di legge.

L'accordo ex art. 11 del D.Lgs. n. 124/2004 oltre vincolare le parti contraenti, per espressa previsione normativa, consente l'estinzione del procedimento ispettivo a seguito dei "*versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi (...) nonché [del] pagamento delle somme dovute al lavoratore*". Fermi restando tali versamenti ai fini dell'estinzione del procedimento ispettivo, va tuttavia verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento delle sanzioni civili di cui all'art. 116 della L. n. 388/2000. Al riguardo si ritiene che l'ipotesi della conciliazione monocratica rientri pienamente nella formulazione di cui al citato art. 116, comma 8 lett. b), ultimo periodo, laddove la denuncia della situazione sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli Enti impositori, in quanto tale fattispecie esula dall'ipotesi di un accertamento da parte di un organo di vigilanza e presuppone, al contrario, un'attivazione del debitore finalizzata alla regolarizzazione contributiva. In tal caso, quindi, il datore di lavoro sarà tenuto a versare la somma concernente i contributi o premi, con l'applicazione della sanzione civile pari al TUR maggiorato di 5,5 punti.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)

PP

IVR